



ALLEGATO A alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 1/12

ACCORDO IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITA' DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN
DEROGA

L'anno 2014 il giornodel mese di in Venezia

TRA

Regione del Veneto, rappresentata da

E

La Bancarappresentata dal Presidente/Direttore Generale

PREMESSO CHE

- a fronte del perdurare della complessa situazione economica in atto nel Paese si rendono opportune le convergenze delle azioni e il rafforzamento della collaborazione tra attori sociali del territorio;
- la situazione di crisi sta generando processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusure di aziende per fronteggiare i quali si ricorre a strumenti, tra i quali, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG/d);
- proprio a causa della situazione economica molto difficile le imprese interessate da interventi di CIGS e CIG/d possono non essere in grado di anticiparne il trattamento ai lavoratori;
- ne consegue che lì dove non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro, si determina una difficoltà di carattere finanziario per i/le lavoratori/trici coinvolti e le loro famiglie;
- il 15 aprile 2009 l'ABI, al fine di far fronte a tale disagio sociale, ha sottoscritto con Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito e Uilca la Convenzione in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, con valenza sino al 31 dicembre 2011;
- le stesse Parti hanno ritenuto di prorogare gli effetti della predetta Convenzione dapprima sino al 31 dicembre 2013, con un Accordo del 7 dicembre 2011 e , successivamente a tale data, con una ulteriore intesa del 20 dicembre 2013, sino al 31 dicembre 2015;
- nella Convenzione nazionale è prevista la possibilità che enti territoriali locali possano concorrere alla migliore riuscita di questa misura costituendo un fondo a garanzia o mettendo a disposizione fondi in conto interessi a favore di dette anticipazioni;
- in questo solco la Commissione regionale ABI del Veneto si è resa disponibile a facilitare il colloquio tra le Banche associate e la Regione Veneto, per verificare la fattibilità di accordi in materia di anticipazione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

la presente convenzione in adesione alla Convenzione ABI richiamata in premessa, stabilisce che:

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione disciplina la concessione, da parte della Banca, di anticipazioni bancarie dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (d'ora in avanti CIGS) e Cassa Integrazione Guadagni in deroga (d'ora in avanti CIG/d), a favore dei lavoratori/trici di cui al successivo articolo 2 che sono stati sospesi dal lavoro a zero ore, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS.

2. DESTINATARI

I destinatari di questa iniziativa sono i/le lavoratori/trici dipendenti di imprese aventi sede legale/unità produttiva nel territorio della Regione Veneto che, a seguito di esito positivo delle procedure di consultazione sindacale di CIGS e CIG/d, abbiano maturato il diritto alla corresponsione dei trattamenti, nei casi in cui l'anticipazione dell'indennità non sia erogata da parte del datore di lavoro, avendone richiesto il pagamento diretto all'INPS.

3. MODALITA' OPERATIVE

Per usufruire dei benefici previsti nella presente Convenzione, i/le lavoratori/trici, devono presentare la seguente documentazione, utilizzando gli schemi allegati:

1. copia documento d'identità;
2. copia codice fiscale;
3. copia dell'ultima busta paga da cui risulti l'importo netto della retribuzione riconosciuta al lavoratore;
4. copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero;
5. dichiarazione dell'azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda di CIGS all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente, allegando copia dell'accordo sindacale in sede istituzionale (allegato 1);
6. dichiarazione dell'azienda di avere proceduto all'inoltro telematico della domanda di CIG/d all'Ente competente, allegando copia dell'accordo sindacale; tale dichiarazione dovrà riportare per esteso il numero di protocollo e la data di inoltro (allegato 1);
7. lettera di impegno irrevocabile del lavoratore ad autorizzare l'INPS ad effettuare l'accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell'anticipazione (allegato 2);
8. copia della raccomandata A/R per la richiesta di domiciliazione irrevocabile dell'importo relativo al contributo di CIGS o CIG/d (allegato 3);
9. copia dell'avvenuta comunicazione all'INPS da parte del datore di lavoro degli estremi del conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell'anticipazione per il pagamento della CIGS e della CIG/d o, in sostituzione, una dichiarazione di impegno del datore di lavoro (allegato 4).

Con la documentazione di cui ai precedenti punti 1 - 7 , il beneficiario si presenterà presso le Agenzie della Banca per sottoscrivere specifica richiesta di concessione dell'anticipazione, regolata su specifico conto corrente, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca, che verrà appositamente aperto se richiesto dalla banca, anche a latere del rapporto di conto corrente eventualmente già in essere. Successivamente sarà presentata la documentazione di cui ai punti 8 e 9 secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Per la concessione dell'anticipazione dei trattamenti di competenza della Regione, sarà fornita, se richiesta dalla Banca, una valutazione preventiva di sussistenza dei requisiti di accesso, anche in termini di copertura finanziaria.

E' fatta salva la facoltà della banca di concedere l'apertura di credito in conto corrente, in relazione alla sussistenza del merito creditizio, la cui valutazione è di esclusiva competenza della banca.

4. MISURA DELL' ANTICIPAZIONE

L'anticipazione dell'indennità spettante, avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito con disponibilità crescente per frazioni mensili, per un massimo di sette, ognuna non superiore all'80% della retribuzione mensile percepita in servizio al netto degli oneri sociali e fiscali secondo i seguenti importi:

- per retribuzioni lorde non superiori a € 2.098,04 max 700 € mensili netti, per un importo complessivo non superiore a 5.000 €;
- per retribuzione lorde superiori a € 2.098,04 max 850 € mensili netti, per un importo complessivo non superiore a 6.000 €;

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca circa l'esito della domanda di Cigs / Cig/d.

L'apertura di credito in conto corrente si risolve in caso di mancato accoglimento dell'istanza di CIGS o CIG/d da parte dell'amministrazione competente.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di Cigs / Cig/d, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro 15 gg (quindici giorni) dalla richiesta.

La Banca mensilmente, previa presentazione da parte del lavoratore dei cedolini paga e della documentazione di cui ai punti n. 8 e n. 9 dell'Art. 3, metterà a disposizione sul conto corrente del beneficiario il corrispondente importo mensile (fermo restando l'importo mensile massimo concedibile previsto dal primo paragrafo del presente articolo). Ciò avverrà in tempi il più possibile ravvicinati e, comunque, in un massimo di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione sopra richiesta. Nel caso in cui il beneficiario non dovesse produrre la citata documentazione, la Banca non dovrà procedere con la messa a disposizione della somma mensile. Tale procedura dovrà essere ripetuta ogni mese e costituisce condizione obbligatoria per la messa a disposizione delle relative somme.

La durata dell'apertura di credito sarà pari a 12 mesi (7 mesi di incremento disponibilità e 5 mesi di "tolleranza" per eventuali ritardi nell'erogazione del contributo da parte dell'INPS durante i quali non saranno erogabili importi aggiuntivi a quelli già messi a disposizione); entro tale termine l'apertura di credito dovrà essere chiusa ed il debito rimborsato.

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità Cigs - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, non potrà avere durata superiore a dodici mesi.

Le condizioni di favore sul conto corrente avranno una validità massima pari a quella dell'apertura di credito.

5. INTERVENTO DELLA REGIONE

La Regione sosterrà l'iniziativa consentendo ai lavoratori di non risultare finanziariamente penalizzati dalla propria condizione di sottoposti alla Cigs / Cig/d con pagamento diretto da parte dell'INPS e pertanto stanzierà risorse per un ammontare complessivo pari a € 1.800.000,00 quale fondo di garanzia, finalizzato a favorire l'erogazione delle anticipazioni di cui alla presente convenzione.

La concessione e la gestione delle anticipazioni non comporteranno alcun onere a carico del lavoratore per interessi passivi, commissioni o spese, ad eccezione di quelli eventualmente imposti dalla legge, per tutta la durata dell'apertura di credito.

La Regione riconoscerà alla Banca per l'attività di cui al comma precedente un importo forfettario di € 120,00 (€ centoventi,00) per ogni nuova apertura di credito concessa. La liquidazione degli importi avverrà con cadenza trimestrale.

6. FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di garanzia di € 1.800.000 costituito dalla Regione opererà, ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo delle anticipazioni erogabili, sulla base del moltiplicatore "7" (sette). L'importo totale delle anticipazioni concedibili, pari a € 12600.000, risulterà pertanto garantito dal Fondo nella misura del 14,29%.

Al raggiungimento del massimale, la Regione comunicherà alla Banca la sospensione del rilascio della garanzia.

A fronte di ciascuna apertura di credito a valere sul plafond operativo, la Regione vincolerà in favore della Banca erogante una quota del Fondo di garanzia di importo corrispondente al 14,29% del finanziamento deliberato.

La quota parte del Fondo progressivamente e complessivamente vincolata a favore della banca costituisce un "cap" (limite massimo) di garanzia, ovvero rappresenta l'importo massimo complessivo su cui la Banca potrà rivalersi in caso di default dei soggetti garantiti.

Il Fondo garantirà il 100% (cento per cento) del credito in linea del capitale concesso ed erogato da ciascuna Banca, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi di mora, questi ultimi non superiori al tasso legale e altri accessori nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Banca inoltrerà alla Regione la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo, comunicando tutti gli estremi della delibera di finanziamento adottata.

La Regione assegnerà a ciascuna richiesta un numero di posizione progressivo che comunicherà tempestivamente alla Banca.

L'efficacia della garanzia del Fondo, decorrerà, in via automatica e senza ulteriori formalità, sin dalla data di erogazione della prima mensilità a titolo di anticipazione.

La Banca, per l'eventuale adeguamento della quota del Fondo di garanzia acquisita, dovrà dare immediata informazione alla Regione in caso di mancata erogazione totale.

Il vincolo sulla quota del Fondo di Garanzia attribuita alla Banca si risolverà, salvo procedure di escussione in corso, trascorsi gg. 90 dalla regolare scadenza dell'apertura di credito.

La Regione potrà avvalersi per la gestione del Fondo di un soggetto gestore qualificato e di apposite procedure informatiche.

7. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

La garanzia opererà a prima richiesta e sarà incondizionata ed irrevocabile.

La garanzia potrà essere escussa dalla Banca a fronte della mancata restituzione da parte del lavoratore beneficiario delle somme esigibili in linea capitale ai sensi dell'anticipazione sociale, anche in caso di

mancato accoglimento della domanda di Cigs / Cig/d, oltre accessori e spese a norma dell'art. 1942 cod. civ., previa intimazione al pagamento cui sia conseguito l'inadempimento all'obbligo restitutorio.

In caso di inadempimento del lavoratore beneficiario entro 60 gg (sessanta giorni) dalla scadenza dell'apertura di credito, la Banca invierà a quest'ultimo, l'intimazione al pagamento tramite lettera raccomandata A/R contenente la diffida ad adempiere al pagamento di ogni somma dovuta, per capitale, interessi ed altri accessori.

Copia della comunicazione dovrà essere inviata alla Regione. Tale comunicazione sospende il termine di 90 giorni per la risoluzione del vincolo previsto dall'art. 6.

Trascorsi 60 gg (sessanta giorni) dall'intimazione, senza che l'obbligo sia stato adempiuto, la Banca potrà richiedere alla Regione l'intervento della garanzia del Fondo, senza che sia necessaria la preventiva escussione del lavoratore o di altri eventuali garanti. A tal fine la Banca dovrà presentare una richiesta per iscritto nei successivi 45 giorni (quarantacinque giorni), alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione della Banca che attesti l'avvenuta erogazione dell'anticipazione sociale al beneficiario e l'inadempimento di quest'ultimo accertato con le modalità di cui sopra;
2. conteggio dell'esposizione rilevata con riferimento al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di intimazione al pagamento;
3. copia dei documenti presentati dal lavoratore alla Banca per la richiesta di anticipazione, di cui al punto 3 del presente Accordo.

La mancata presentazione alla Regione della richiesta di pagamento entro il termine indicato, da considerarsi essenziale anche in deroga alle previsioni dell'articolo 1957 cod.civ. in tema di scadenza dell'obbligazione, comporterà la decadenza dal diritto di ottenere il pagamento dell'obbligazione garantita, rimasta in tutto o in parte insoluta.

La Regione provvederà al pagamento entro 45 gg (quarantacinque giorni) dal ricevimento della richiesta, completa della diffida ad adempiere precedentemente citata, nei limiti della dotazione patrimoniale della quota del Fondo di Garanzia attribuita alla Banca stessa e a condizione che l'anticipazione in questione risulti conforme ai criteri e alle modalità di cui al punto 4 e al punto 6. Nel caso di richiesta incompleta, la Regione avrà facoltà di domandare alla Banca integrazioni o chiarimenti; nelle more, il predetto termine risulterà sospeso.

La garanzia rimarrà valida ed efficace, senza bisogno di ulteriori interventi e dichiarazioni del Fondo, anche nell'ipotesi in cui la Banca consentisse riduzioni o liberazioni di altre garanzie eventualmente costituite in suo favore relativamente all'anticipazione sociale.

L'obbligo della Regione di effettuare i pagamenti ai sensi della presente Convenzione cesserà alla data in cui la quota del Fondo riservata alla Banca abbia esaurito la sua disponibilità in ragione di precedenti richieste di escussione.

8. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e resterà in essere fino al 31/12/2015 .

Alla scadenza saranno fatti salvi gli effetti tutti della stessa relativamente alle anticipazioni in essere a quella data e non ancora rimborsate, sino alla loro totale estinzione.

Qualora le parti intendano rinnovare la presente Convenzione dovranno richiederne il rinnovo espresso da formulare almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di proroga del presente Protocollo, la Banca aderente avrà facoltà di comunicare in qualunque momento la propria decisione di revocare l'adesione, sempre fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto.

9. FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Venezia.

Regione Veneto

Banca

Letto, sottoscritto

ALLEGATO 1

Spettabile.
Banca
Filiale di
Città,

Oggetto: comunicazione ai sensi della Convenzione con la Regione del Veneto per la realizzazione del progetto “Anticipazione Sociale in favore dei lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga”

Premesso che:

- l'impresa _____ ha presentato in data _____ all'Ente competente domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria o integrazione salariale in deroga, conformemente alla normativa in vigore con richiesta di pagamento diretto;
- tra i lavoratori sospesi a zero ore per Cigs o Cigd (prot. n..... data) figura anche il nominativo del sottoscritto; pertanto, previa emissione del provvedimento di ammissione al trattamento avrà diritto al trattamento integrativo di legge.

In relazione alla Convenzione con la Regione del Veneto, in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazioni guadagni straordinaria e cassa integrazione guadagni in deroga, cui il Vostro Istituto ha aderito,

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

Nato a il

Residente a

Via e numero

Telefono Codice Fiscale

Documento d'Identità Numero

Rilasciato da il

Dipendente dell'Azienda

con sede in

Via e numero

in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Cassa Integrazione Guadagni in Deroga dal giorno

CHIEDE

l'erogazione dell'anticipazione del trattamento di cassa integrazione di cui alla Convenzione in oggetto, alle condizioni da Voi pattuite, e per la durata ivi stabilita.

Il finanziamento si estingue con l'erogazione della Cigs/Cigd da parte della Sede INPS competente, ovvero secondo le modalità pattuite nella Convenzione stessa.

In fede

Firma del Lavoratore

.....

Per benestare

Firma dell'Azienda

.....

Luogo,
data

Allegati:

Copia dell'accordo in sede istituzionale (Cigs)

Copia dell'accordo sindacale (o delle procedure di consultazione) (Cig/d)

ALLEGATO 2

Spettabile
Banca
Filiale di
Città,

In relazione alla richiesta di prestito di cui alla **Convenzione con la Regione del Veneto in tema di anticipazione sociale dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga**

il sottoscritto/a

Signore/a

Nato/a il

e residente a

in Vian°

si dichiara direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nelle varie fasi della procedura e si impegna a fornire all'Azienda ed alla Banca tempestiva segnalazione di ogni situazione o evento che incide sul suo particolare "status lavorativo", nonché a comunicare al proprio datore di lavoro l'accoglimento della richiesta di anticipazione.

Con la presente, il sottoscritto, per il tramite del suo datore di lavoro, si impegna irrevocabilmente ad autorizzare l'INPS ad effettuare l'accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui sarà concessa la disponibilità dell'anticipazione in oggetto.

Il sottoscritto autorizza la Banca a prelevare/compensare dal conto corrente su cui sarà concessa l'anticipazione, una somma pari a quanto complessivamente dovuto in conseguenza dell'anticipazione erogata, non appena sul conto stesso verranno accreditate le somme dovute dall'INPS a titolo di Cigs/Cigd.

Qualora la domanda Cigs/Cigd non venga accolta dall'Ente competente il sottoscritto si impegna ad estinguere l'intero finanziamento citato entro quindici giorni.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati, il sottoscritto dichiara di cedere alla Banca nel rispetto ed ai sensi delle vigenti disposizioni – il credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS, autorizzando contestualmente ad ogni effetto conseguente la notifica di detta cessione all'INPS nella sua qualità di debitore ceduto.

In fede

Firma del Lavoratore

.....
Firma dell'Azienda

.....
Luogo,
data

ALLEGATO 3 (successivo all'apertura del c/c bancario)

Lettera di domiciliazione accrediti INPS su c/c bancario

Luogo e data

Raccomandata A R

Spett.le
INPS di _____
Via _____

Spett.le Società
Via _____

p.c. Spett.le
Banca _____
Agenzia di _____

Oggetto: Richiesta di domiciliazione irrevocabile dell'importo relativo al contributo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD).

Il sottoscritto

(NB: inserire dati anagrafici: Nome, Cognome, luogo e data di nascita e CF)

premessi che:

- riveste la qualità di lavoratore dipendente della società:

_____(di seguito Azienda) (NB: inserire i dati della società/datore di lavoro che ha fatto richiesta di CIGS/CIGD)

- la predetta Azienda ha presentato domanda e si è impegnata a richiedere il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale;
- ha fatto richiesta alla Banca _____ (di seguito Banca) di accedere ad un finanziamento a condizioni di favore, da utilizzarsi per importi mensili, come anticipo del trattamento di CIGS/CIGD;

tutto quanto sopra premesso,

DICHIARA

con la presente di voler irrevocabilmente – anche ai sensi dell’art. 1723 secondo comma del codice civile - domiciliare il pagamento degli importi relativi al contributo di CIGS/CIGD, presso la Banca e precisamente sul c/c n. _____ acceso presso la Agenzia di al medesimo intestato.
Codice IBAN _____.

A tal fine si impegna sin d’ora a indicare irrevocabilmente, nella modulistica predisposta dall’INPS (mod. INPS SR41), l’accredito su tale conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto del trattamento di CIGS/CIGD e a fornire alla Banca copia di tale documento ovvero attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS.

Autorizza infine il proprio datore di lavoro e l’INPS a fornire alla Banca, a sua richiesta, copia di ogni documento o comunicazione che dovesse riguardare il proprio stipendio, la propria posizione lavorativa, o il trattamento di CIGS, CIG in deroga, richiesto.

Distinti saluti

Il lavoratore

.....

ALLEGATO 4

Spettabile
Banca
Filiale di
Città,

La scrivente Azienda.....
c.f e partita iva
con sede in via.....
Cap..... tel Fax
Email
Legale rappresentante
Referente

Premesso che:

Il Signore/a

Nato/a a il

e residente a

in Vian°

è alle nostre dipendenze;

per il mese _____ anno _____ è stato collocato in CIGS / CIG/d a 0 ore;

al predetto è stato rilasciato il cedolino paga relativo al predetto mese;

dichiara

di utilizzare per la comunicazione telematica a INPS (SR41) dei dati necessari per pagamento della CIGS o CIG/d il conto corrente presso codesta Banca, Agenzia/Filiale di _____ sul n. _____ al medesimo intestato.

Codice IBAN_____.

Distinti saluti

Data,

Firma dell'azienda

.....